



associazione nazionale allevatori suini

DIRETTIVA NITRATI: LE CONDIZIONI PER ACCEDERE ALLA DEROGA

Con Decisione 2011/721/UE del 3 novembre 2011 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE del 4 novembre 2011) la Commissione europea ha concesso all'Italia la deroga all'applicazione della Direttiva Nitrati (91/676/CEE) nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto. La Decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012 e scadrà il 31 dicembre 2015.

Gli agricoltori che vogliono beneficiare della deroga devono presentare richiesta alle autorità competenti entro il 15 febbraio di ogni anno.

Per poter accedere alla deroga è necessario rispettare le seguenti **condizioni**:

1. La superficie dell'azienda agricola deve essere coltivata per almeno il 70% a colture con stagioni di crescita prolungata e con grado elevato di assorbimento di azoto (prati, mais tardivo, mais o sorgo seguiti da erbaio invernale e cereali vernini seguiti da erbaio estivo);
2. I prati temporanei devono essere arati in primavera;
3. I prati temporanei e permanenti devono comprendere al massimo il 50% di leguminose o di altre colture in grado di fissare l'azoto atmosferico;
4. Il mais a maturazione tardiva deve essere raccolto interamente (stocco compreso);
5. L'erbaio invernale, quale loglio, orzo, triticale o segale, deve essere seminato entro due settimane dal raccolto del mais o del sorgo e deve essere raccolto non prima di due settimane dalla semina del mais o del sorgo;
6. L'erbaio estivo, quale mais, sorgo, setaria o panico, deve essere seminato entro due settimane dal raccolto dei cereali vernini e deve essere raccolto non prima di due settimane dalla semina dei cereali vernini;
7. Una coltura a elevato grado di assorbimento di azoto deve essere seminata entro due settimane dall'aratura della superficie prativa e i fertilizzanti non possono essere applicati nell'anno di aratura dei prati permanenti.

Le aziende agricole con suini dovranno procedere al **“trattamento dell'effluente”** consistente nella separazione dell'effluente suino in due frazioni, una solida e l'altra liquida (ad esempio, mediante separatori a compressione elicoidale o a rulli contrapposti), necessario per aggiustare il rapporto azoto/fosforo dei liquami da applicare sui terreni aziendali.

Una volta “ammessi in deroga” gli allevatori di suini dovranno fornire ogni anno alle autorità competenti le seguenti **informazioni**:

- a) Tipo di trattamento dell'effluente;
- b) Capacità, efficienza e principali caratteristiche dell'impianto di trattamento;
- c) Quantitativo di effluente di allevamento inviato al trattamento;
- d) Quantitativo, composizione (con l'indicazione del contenuto di azoto e fosforo) e destinazione sia della frazione solida che dell' "effluente trattato", ossia la frazione liquida derivante dal trattamento con un rapporto azoto/fosforo (N/P_2O_5) almeno pari a 2,5;
- e) Stima delle perdite gassose durante il trattamento.

La **frazione solida** deve essere stabilizzata, mediante lo stoccaggio in cumuli, per ridurre gli odori e le altre emissioni. Il prodotto risultante non deve essere applicato nelle aziende agricole beneficiarie della deroga: è pertanto necessario trasferire il materiale solido sui terreni di un'altra azienda. Le autorità competenti incoraggeranno l'uso della frazione solida su suoli a basso contenuto di sostanza organica indicati in apposite mappe elaborate a livello regionale.

Il quantitativo di **“effluente trattato” (la frazione liquida)** applicato ogni anno nelle aziende beneficiarie della deroga, non deve superare i 250 kg di azoto per ettaro all'anno. Ciò dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni che sono sintetizzate nel seguito:

- A) L'apporto complessivo di azoto e fosforo non deve superare la domanda di nutrienti prevedibile per la coltura e deve tenere conto dell'apporto di azoto e fosforo del suolo. Le aziende agricole in deroga non devono applicare fosforo sotto forma di fertilizzanti chimici;
- B) Entro il 15 febbraio di ogni anno ciascuna azienda redige un **Piano di fertilizzazione** (il cui contenuto è indicato nel dettaglio dall'art. 6 della Decisione comunitaria), specificando l'avvicendamento colturale e le applicazioni di effluente di allevamento e di fertilizzanti minerali.
- C) L'azienda tiene un **Registro delle applicazioni di fertilizzanti** su ciascuna parcella di terreno (quantitativi, tempi di applicazione degli effluenti zootecnici e dei fertilizzanti chimici);
- D) **Conservazione in azienda dell'autorizzazione al prelievo idrico o del contratto per l'uso delle acque** o la mappa che indica che l'azienda è situata in una zona dove le acque sotterranee sono a contatto con la falda ipodermica;
- E) **Conservazione in azienda dei risultati delle analisi relative al contenuto di azoto e fosforo nel suolo.** Il campionamento e l'analisi di fosforo e azoto deve essere fatta entro il 1° giugno e almeno una volta ogni quattro anni per ogni area dell'azienda agricola omogenea dal punto di vista pedologico e dell'avvicendamento colturale (almeno un'analisi ogni 5 ettari di suolo agricolo);
- F) Gli effluenti applicati presso le aziende beneficiarie di una deroga devono avere un'efficienza di utilizzo dell'azoto non inferiore al 65% per i liquami e al 50% per l'effluente solido.
- G) Presso l'azienda beneficiaria della deroga, gli effluenti di allevamento e i fertilizzanti chimici non possono essere applicati dopo il 1° novembre;
- H) Almeno due terzi del quantitativo di azoto da effluente zootecnico sono applicati entro il 30 giugno di ogni anno. A tal fine le aziende beneficiarie della deroga devono disporre di un'adeguata capacità di **stoccaggio** per gli effluenti (i 180 giorni previsti per legge per i suini sono sufficienti);
- I) L'effluente liquido è applicato mediante tecniche atte a contenere le emissioni in atmosfera. L'effluente solido è interrato entro 24 ore;
- J) L'utilizzo di effluenti trattati con rimozione dell'azoto (cioè l'effluente trattato con un contenuto di azoto inferiore al 30% rispetto al contenuto di azoto dell'effluente suino non trattato) è consentito solo su suoli non salini o a bassa salinità. A tal fine gli agricoltori che li intendano applicare devono misurare ogni 4 anni la conducibilità elettrica sulle parcelle destinarie e allegano i risultati delle misurazioni alla domanda di deroga.

Per quanto attiene al **trasporto dell'effluente zootecnico** da e verso le aziende agricole in deroga, la Decisione comunitaria precisa che esso deve essere registrato mediante sistemi di posizionamento geografico (obbligatoria per trasporti superiori a 30 km) o per mezzo di documenti di accompagnamento in cui si precisano il luogo di origine e la destinazione. Il carico deve essere accompagnato da un documento in cui si indica il quantitativo di effluente trasportato, nonché il relativo contenuto di azoto e fosforo certificato da analisi eseguite in laboratori riconosciuti. Saranno le autorità amministrative competenti ad assicurare l'operatività di queste disposizioni.

Con la collaborazione dei Soci ANAS

Roma, 19 dicembre 2011